COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

66.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FRANCO TRAPPOLI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (3561) 3

TRAPPOLI FRANCO, *Presidente* 3, 4

ARISIO LUIGI 4

FERRARI MARTE 3

ROSSATTINI STEFANO, *Relatore* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18.

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (3561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative ».

Ricordo che nella precedente seduta la nostra Commissione aveva approvato in linea di massima gli articoli del nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto. Su di esso, la V Commissione ha espresso parere favorevole.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Mi sembra che l'*iter* di questo disegno di legge sia giunto ad una fase conclusiva presso questo ramo del Parlamento. Mi auguro che il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio, relativamente al quale manifesto la mia soddisfazione, consenta la trasmissione del testo al Senato per la sua definitiva approvazione. Verranno in tal modo accolte le richieste degli enti gestori, i quali da anni attendono che la legge-quadro sulla formazione professionale trovi concreta applicazione con riferimento alle attività formative di livello nazionale e comunque interregionale.

MARTE FERRARI. Avrei gradito che fosse stato distribuito ai membri della Commissione il parere della V Commissione. Ciò detto, dichiaro di concordare con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo; applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; non perseguano scopi di lucro; hanno carattere nazionale; operano in più di una regione; sono dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 aventi personalità giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due fun-

zionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato.

(È approvato).

ART. 2.

1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è effettuata sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 30 aprile di ogni anno.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le richieste di cui al comma precedente devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

3. L'entità dei contributi è determinata, nell'ambito delle disponibilità di cui al successivo articolo 4, secondo criteri e modalità che verranno successivamente stabilite con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego tenendo conto delle strutture organizzative dell'ente, del volume e della qualità delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

(È respinto).

ART. 3.

1. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati viene effettuato sulla base di appositi rendiconti che gli enti sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

2. Il controllo deve essere svolto anche mediante ispezioni presso le sedi centrali di detti enti per l'esame dei registri e dei documenti comprovanti l'entità delle spese effettuate.

(È respinto).

ART. 4.

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in lire sedici miliardi per l'anno 1986 – di cui lire sei miliardi per i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione del Fondo per l'addestramento professionale lavoratori – e in lire dieci miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, fanno carico al Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. Per provvedere all'onere indicato nel comma precedente, il Fondo per la mobilità della manodopera viene integrato delle somme occorrenti mediante versamenti da effettuare a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

(È respinto).

LUIGI ARISIO. Per mia soddisfazione, vorrei sapere se nel corso di una votazione di questo genere si debba o meno tener conto del numero legale...

PRESIDENTE. Poiché non è stata avanzata alcuna richiesta di verifica del numero legale...

LUIGI ARISIO. La verifica del numero legale spettava al presidente ! Contesto la validità di questa votazione !

PRESIDENTE. A norma del quarto comma dell'articolo 46 del regolamento, la presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero per deliberare, salvo che ciò non sia stato precedentemente richiesto.

Stante l'esito delle votazioni, ritengo per altro opportuno rinviare ad altra seduta l'ulteriore esame del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 18,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO